



COMUNE DI PESARO
SERVIZIO RISORSE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE-DIRIGENTE

Ordinanza N° 1179

Oggetto:	INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 1103 DEL 1.07.2010 DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE, CON CUI E' STATA MODIFICATA L'ORDINANZA N. 17 DEL 9.06.2006 (POI MODIFICATA CON ORDINANZA N. 51 DEL 07.07.2006), EMANATA DALLA CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO RELATIVAMENTE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TRATTO DI SPIAGGIA DI FIORENZUOLA DI FOCARA OGGETTO DI PUBBLICA FRUIZIONE.
----------	--

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE
PATRIMONIALI E TRIBUTARIE**

Vista l'ordinanza n.17 del 9 maggio 2006 emanata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro, come modificata con successiva ordinanza n.51 del 7 luglio 2006, che consente la pubblica fruizione della spiaggia sottostante l'abitato di Fiorenzuola di Focara, alla quale si accede mediante strada asfaltata che termina in prossimità di una piazzola cementata, limitatamente per un tratto di 150 metri lineari da detta piazzola verso Nord-Ovest, direzione Vallugola, e per un tratto di 150 metri lineari verso Sud-Est, direzione Pesaro, ad una distanza di 15 metri dal piede del versante, in deroga alle proprie precedenti ordinanze n. 4 del 16 aprile 1994 e n.4 del 1 febbraio 1997;

Vista la successiva ordinanza n. 1103 del 1 luglio 2010, qui integralmente richiamata, con cui il Dirigente del Servizio Risorse Patrimoniali e Tributarie ha parzialmente modificato la predetta ordinanza n. 17/2006 all'art. 1, riducendo, fra l'altro, da metri 150 a metri 100 il tratto longitudinale di spiaggia fruibile al pubblico in direzione Nord-Ovest della piazzola terminale della strada denominata Strada della Marina, anche ponendo in atto una serie di misure ed accorgimenti finalizzati alla tutela delle incolumità pubblica;

Accertata l'ampiezza della spiaggia sabbiosa di Fiorenzuola di Focara, da parte delle Autorità competenti e la sussistenza delle condizioni attuali di sicurezza per la sua fruizione turistico-balneare;

Considerato che con nota 4381 POS I 1/3 del 9.07.2013 pervenuta il 11.07.2013 al Servizio Risorse Patrimoniali e Tributarie con prot. 54674, il Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Pesaro e Urbino – ha chiaramente manifestato le proprie doglianze in merito alla difficoltà attuale di monitorare i vari accessi e la relativa fruizione delle porzioni di spiaggia ricompresa nella fascia costiera da Baia Flaminia al ristorante “Falco” di Vallugola;

Ritenuto di condividere le criticità emerse che mostrano, peraltro, il “vuoto normativo” anche alla luce delle ordinanze della Capitaneria di Porto unicamente focalizzate a disciplinare l'aspetto della balneazione e non anche dell'accesso e fruizione all'esteso litorale di cui trattasi;

Vista la particolarità dell'area in argomento afferente tutto il tratto di litorale sottostante la falesia del Monte San Bartolo e la necessità di far coincidere i limiti della balneabilità già esistenti, con i limiti dell'accesso e della fruizione, rendendo chiari ed espliciti tali divieti;

Considerata l'urgenza, per le spiegate ragioni, di delineare i tratti vietati all'accesso ed alla fruizione apportando all'uopo puntuali integrazioni all'ordinanza n. 1103/2010 che si già occupa della porzione di spiaggia di Fiorenzuola di Focara secondo i limiti stabiliti;



COMUNE DI PESARO

Visto l'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 31 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10, con il quale sono state delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni di demanio marittimo e di concessioni relative alle zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2167 del 17.10.2000 ad oggetto : "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo: indirizzi e criteri agli Enti delegati ai sensi dell'art. 31 della L.R.n. 10/99;

Visti gli artt. 28, 30, 1164 del Codice della Navigazione;

ORDINA

di integrare l'ordinanza n.1103 del 1 luglio 2010 emanata dal Servizio Risorse Patrimoniali e Tributarie del Comune di Pesaro **inserendo** dopo il punto 1) che dunque resta invariato, il successivo **punto 2) e punto 3)**:

2) Sono vietati l'accesso alle spiagge e la fruizione delle medesime durante tutte le stagioni dell'anno, nel tratto di litorale sottostante la falesia del Monte San Bartolo compreso tra la zona sottomonte in località Baia Flaminia ed il ristorante "Falco" di Vallugola, ad esclusione del tratto di spiaggia di Fiorenzuola di Focara per cui è consentita la fruizione secondo la delimitazione stabilita ai sensi del punto 1) nonché nel tratto di immediate adiacenze dello sbocco a mare della strada delle Rive del Faro di Casteldimezzo (50 mt. su ciascun lato);

3) I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione

DISPONE

l'invio di copia della presente ordinanza al Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale di Pesaro e Urbino, al Servizio di Polizia Municipale, al Servizio Protezione Civile del Comune di Pesaro, alla Capitaneria di Porto di Pesaro, all'Ente Parco Naturale Monte San Bartolo, alla Provincia di Pesaro e Urbino, per quanto di competenza.

COMUNICA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e termini di legge.

Pesaro 11 luglio 2013

**SERVIZIO RISORSE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE-DIRIGENTE
ORLANDO CINZIA**